

| | | |
|----------------------|----|------------|
| MOG 231 - Allegato D | | |
| Data approvazione | | 10/11/2016 |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

ALLEGATO D

-

PARTE SPECIALE 1

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Panasonic Marketing Europe GmbH
Sede secondaria per l'Italia
Viale dell'Innovazione, 3 - Milano
Partita IVA e Codice Fiscale 07409680969 - REA n. MI 1955796

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| MOG 231 - Allegato D | | |
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

INDICE

PARTE SPECIALE 1

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- A. I reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 1 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato e le schede di evidenza
- F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

PARTE SPECIALE 1

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A. I REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001

I Reati contro la Pubblica Amministrazione, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Panasonic Italia, sono i seguenti (cfr. artt. 24 e 25 del Decreto):

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art. 316- <i>bis</i> c.p. | Malversazione di erogazioni pubbliche; |
| Art. 316- <i>ter</i> c.p. | Indebita percezione di erogazioni pubbliche; |
| Art. 317 c.p. | Concussione; |
| Art. 318 c.p. | Corruzione per l'esercizio della funzione; |
| Art. 319 c.p. | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 <i>bis</i> c.p.); |
| Art. 319- <i>ter</i> , co. 1°, c.p. | Corruzione in atti giudiziari; |
| Art. 319- <i>quater</i> c.p. | Induzione indebita a dare o promettere utilità; |
| Art. 320 c.p. | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; |
| Art. 321 c.p. | Pene per il corruttore; |
| Art. 322 c.p. | Istigazione alla corruzione; |
| Art. 322- <i>bis</i> c.p. | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. |
| Art. 346- <i>bis</i> c.p. | Traffico di influenze illecite; |
| Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. | Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea; |
| Art. 640- <i>bis</i> c.p. | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; |
| Art. 640- <i>ter</i> c.p. | Frode informatica; |
| Art. 356 c.p. | Frode nelle pubbliche forniture; |
| Art. 2 L. 898/1986 | Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; |
| Art. 314 c.p. | Peculato; |
| Art. 323 c.p. | Abuso d'ufficio. |

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni penali richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

1.1 Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 318 c.p.

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

1.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319 c.p.

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Circostanze aggravanti

Articolo 319-bis c.p.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

1.3 Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-ter c.p.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

1.4 Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 319-quater c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”.

1.5 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 320 c.p.

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

1.6 Pene per il corruttore

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

Art. 321 c.p.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”.

1.7 Istigazione alla corruzione

Art. 322 c.p.

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

1.8 Traffico di influenze illecite

Art. 346-bis c.p.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”.

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

2) CONCUSSIONE

2.1 Concussione

Art. 317 c.p.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”.

2.2 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 322-bis c.p.

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”.

3) TRUFFA

3.1 Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea

Art. 640 c.p., co. II, n. 1

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162];*
- 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 ”.

3.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-bis c.p.

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea”.

3.3 Frode informatica

Art. 640-ter c.p.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

3.4 Frode nelle pubbliche forniture

Art. 356 c.p.

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

3.5 Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Art. 2 l. 898/1986

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

3.4 Malversazione di erogazioni pubbliche

Art. 316-bis c.p.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

3.5 Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Art. 316-ter c.p.

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

4. Peculato

Art. 314 c.p., c. 1

“Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

4.1 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Art. 316 c.p.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

5. Abuso d'ufficio

Art. 326 c.p.

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE DEL PRESENTE MODELLO

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, in caso di reato, alle società si applichi sempre la sanzione pecuniaria. Tale sanzione viene calcolata secondo un sistema innovativo. Viene determinata dapprima una “quota-base” che deve essere poi moltiplicata per un certo coefficiente (definito “numero delle quote”) previsto a seconda del tipo di reato dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001.

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

Ogni singola quota viene determinata dal giudice in un delta compreso fra un minimo di EUR 258,00 e un massimo di EUR 1.549,00.

Nel determinare l'ammontare della singola quota all'interno di tale forchetta, il giudice deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente affinché sia assicurata l'efficacia della sanzione.

Una volta stabilita la quota-base, il giudice dovrà provvedere alla moltiplicazione della medesima per il coefficiente indicato dal Decreto. Tuttavia, anche il coefficiente (*“numero delle quote”*) non è fissato dalla legge in maniera fissa: il giudice può, infatti, scegliere il moltiplicatore fra un minimo e un massimo previsti per ogni reato dal D. Lgs. n. 231/2001 (comunque un numero non inferiore a cento né superiore a mille).

Nel fare ciò, il giudice deve tener conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente qualora, per effetto della commissione dei Reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi alla Panasonic Italia un interesse o un vantaggio:

| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
|-------|---------------------|-----------------------|
|-------|---------------------|-----------------------|

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

| | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>bis</i> del codice penale); - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>ter</i> del codice penale); - Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, del codice penale); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> del codice penale); - Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-<i>ter</i> del codice penale). - Frode alle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo rurale (art. 2 l. 898/1986) | <p>Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero un danno di particolare gravità)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 del codice penale); - istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, del codice penale) - Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> del codice penale). - Peculato (art. 314 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) | <p>Fino a 200 quote</p> | <p>Nessuna sanzione interdittiva prevista</p> |

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 del codice penale); - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, del codice penale); - corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 del codice penale); - istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, commi 2 e 4, del codice penale). | Da 200 a 600 quote | <p>Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da soggetti "esponenti aziendali" – ovvero per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da soggetti "sottoposti" - possono essere inflitte tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 del codice penale); - corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri di ufficio quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art. 319-bis c.p.); - corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, del codice penale); - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); - responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio e per corruzione in atti giudiziari. | Da 300 a 800 quote | <p>Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da "esponenti aziendali" – ovvero per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da soggetti "sottoposti" - possono essere inflitte tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

Si precisa che, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

C. LE AREE A RISCHIO REATO E A SUPPORTO REATO

Come anticipato al precedente paragrafo A, i reati sopra indicati presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla P.A.

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la P.A. intesa in senso lato e tale da includere anche la P.A. di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

In relazione a quanto evidenziato, ai fini della presente Parte Speciale, la Panasonic Italia ha provveduto a svolgere un'attività di analisi finalizzata all'individuazione delle sopra citate aree al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente con particolare riferimento alle attività svolte all'interno delle aree stesse.

Vengono, pertanto, definite “**Aree a rischio**” tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività – direttamente o indirettamente -, comportano rapporti con gli organismi sopra descritti. “**Aree a supporto reato**” sono quei settori della Panasonic Italia che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, pur non intrattenendo rapporti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tenuto conto, pertanto, della peculiarità dell'attività di Panasonic Italia e dei rapporti di carattere negoziale che tale impresa intrattiene con la P.A., sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:

1. Service;
2. Finance.
3. Procuratori a cui sono attribuiti poteri di rappresentanza e di firma nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altri enti pubblici
4. HR;
5. PHVACEU.

Aree a supporto reato:

1. Finance;
2. Preposto.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività “a rischio e a supporto reato” potranno

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

essere proposte dall'OdV, per il tramite del Preposto, all'Organo Amministrativo per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree “a rischio e a supporto reato” così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari, la cui definizione in tal sede include gli amministratori, i dirigenti, gli eventuali dipendenti e procuratori di Panasonic Italia o terzi con cui Panasonic Italia intrattiene rapporti di natura contrattuale, quali, ad esempio, agenti, rappresentanti operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato.

I sopra indicati Destinatari del Modello sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi dei reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Panasonic Italia, la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

In ogni caso, il processo decisionale afferente alle aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio (negoiazione diretta o semplici contatti con pubblici ufficiali, richieste alla P.A., contributi o erogazioni di varia natura) è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), idonea a consentire la tracciabilità dell'operazione, dalla fonte alla conclusione della stessa: in particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificatamente intraprese o da intraprendere, con specifico riferimento alla descrizione dettagliata dell'operazione, delle autorizzazioni necessarie ad agire e, comunque, opportune, delle informative nei confronti dei soggetti che hanno un potere di decisione e di firma; di tutti i regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Panasonic Italia idonea documentazione giustificativa, in modo da consentire all'OdV di svolgere tutte le verifiche che ritenesse necessarie o utili;
- b) i soggetti responsabili delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, quale che ne sia il livello o le mansioni specifiche, sono tenuti a compilare periodicamente (almeno su base trimestrale) delle schede di evidenza riepilogative delle principali attività svolte secondo il modello di schede di evidenza di cui all'Allegato C, salvo trasmetterle successivamente all'OdV;
- c) ogni decisione e ogni contatto finalizzato ad effettuare operazioni a rischio risulta da un documento scritto, adottato mediante autorizzazione di almeno due soggetti, legittimamente e correttamente investiti dei relativi poteri autorizzativi degli organi

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

- societari a ciò preposti;
- d) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono concretamente in essere un'operazione a rischio e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie, risultando le funzioni aziendali preposte a tali attività formalmente e fattivamente separate;
 - e) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le Procedure Panasonic Italia che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminosi nell'ambito dei rapporti con la P.A. e, in genere, nello svolgimento delle proprie attività.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i Reati indicati nel paragrafo A che precede;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
3. porre in essere comportamenti non conformi alle Procedure Panasonic Italia o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello, nel Codice di Condotta e nella Policy Antibribery;
4. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A., degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello, in particolare, di:

- (a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- (b) effettuare elargizioni in denaro, di qualsivoglia entità, a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla P.A.;
- (c) fare omaggi e regali a terzi che non siano dipendenti della Panasonic Italia al di fuori delle ricorrenti festività natalizie o pasquali, fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico valore. A questo proposito, Panasonic Italia precisa, sin da ora, che deve considerarsi come di "modico valore" un regalo od omaggio che non superi l'importo di Euro 25,00 (euro venticinque/00). In ogni caso, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla P.A., agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per Panasonic Italia.

- (d) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla P.A., agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- (e) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi;
- (f) effettuare pagamenti in natura o eseguire pagamenti in contanti, o comunque con modalità che non siano tracciabili, eccedenti l'importo di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
- (g) accettare regali ed omaggi da parte di soggetti appartenenti alla P.A.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A., degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati per le suddette Aree a Rischio e a supporto reato devono essere gestiti procedendo alla nomina di specifici responsabili, come nel successivo paragrafo meglio precisato, i quali dovranno operare nei limiti delle competenze loro attribuite e in modo congiunto e coordinato;
- i rapporti negoziali instaurati con la P.A. devono risultare per iscritto e devono contenere una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di esecuzione delle prestazioni di volta in volta concordate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO E LE SCHEDE DI EVIDENZA

Ciascun soggetto coinvolto nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato è formalmente investito della funzione di responsabile interno della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i "**Responsabile/i Interno/i**"). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione "a rischio o a supporto reato";
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la P.A., gli enti pubblici e/o i soggetti ad essi assimilati, per le attività svolte per e con tali istituzioni;
- devono rispettare le prescrizioni e le Procedure Panasonic Italia;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione delle apposite Schede aggiornate su base trimestrale secondo il modello riportato sub **Allegato C**, le attività più rilevanti poste in essere nell'ambito delle Aree a rischio di reato e/o a supporto di reato che comportano rapporti con la P.A.

| MOG 231 - Allegato D | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la P.A., gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi, rispettino le prescrizioni e le procedure adottate dalla Panasonic Italia e compilino anch'essi le Schede di Evidenza.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

1. controllare con metodo a campione, in via ordinaria e straordinaria:
 - i flussi finanziari e le fatture passive (tenuto conto che per corrompere potrebbero essere utilizzate fatture per operazioni inesistenti);
 - la congruità delle provvigioni percepite da collaboratori esterni ed agenti, rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento ove operano le Aree a rischio di reato e/o a supporto di reato, oltre ai metodi di incentivazione previsti dalla Panasonic Italia nei confronti di costoro;
 - le modalità di reclutamento del personale;
2. verificare l'effettiva separazione delle funzioni finanziarie e delle funzioni commerciali;
3. verificare la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza provvedendo alla relativa registrazione e conservazione su supporto cartaceo o informatico;
4. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità dei protocolli operativi finalizzati a garantire:
 - l'osservanza da parte dei Destinatari e dei terzi interessati del Decreto;
 - la possibilità di Panasonic Italia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso Modello e nelle Procedure Panasonic Italia;
 - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello;
5. effettuare ogni altra attività prevista nella Parte Generale del presente Modello.